

e il prodotto va a disgravio del contingente comunale.

Verificandosi invece la seconda ipotesi, cioè che la terra trovisi descritta in catasto per una estensione maggiore dell'effettiva, che cosa fate secondo le norme della legge vigente?

Messedaglia, *commissario regio*. Si scarica.

Chimirri. Perfettamente! Ma la somma discaricata si accresce agli altri possessori di terra nell'ambito del comune. Ecco quel che avviene col sistema attuale; agli aggravii per discarico corrispondono gli sgravi per le reimposizioni; e gli uni compensano gli altri.

Ma che accadrà col vostro sistema? Quando occorrerà di sgravare i singoli contribuenti per errore di misura accertato a loro danno, continuerete a reimporre un'egual somma sulle terre limitrofe; quando invece si scoviranno estensioni di terre non censite, l'imposta relativa non andrà più a beneficio dei proprietari dello stesso compartimento, ma a vantaggio dell'erario, distruggendo così l'accennato sistema di equilibrio, che corrisponde alla natura della tassa fondiaria, quando è esatta per contingente e per compartimento.

Or è egli giusto porre a carico de' possessori locali gli errori per difetto di misura, ed a profitto dell'erario gli errori per eccesso? È tollerabile che questo si faccia in una legge, che voi chiamate di giustizia e di disgravio?

Ricordatevi, onorevoli signori, che la legge che attribuisce ai compartimenti l'imposta dei beni censibili e non censiti è stata fatta in tempi difficili e di grandissimo disagio per il nostro bilancio, e nondimeno le ragioni della giustizia prevalsero alle esigenze della finanza.

Quel beneficio fu mantenuto da tutte le leggi posteriori, nè vedo perchè vi si dovrebbe ora derogare.

Avocando all'erario l'imposta sui beni non censiti, il profitto della finanza è scarso, ma grave l'offesa dei contribuenti.

Quel di più che lo Stato esige è un indebito aumento della misura del contingente a tutto danno dei contribuenti locali, che continueranno a pagare, non solo la propria quota di imposta, ma anche quella che risponde all'estensione delle terre ricensite.

Prego l'onorevole commissario regio ed il ministro delle finanze di voler tener conto di queste osservazioni.

Magliani, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, *ministro delle finanze*. Darò uno schiarimento all'onorevole Chimirri. Secondo la legge napoletana del 1817 si procedeva al discarico per eccesso di estimazione censita a carico del proprietario; si faceva un conguaglio fra il più e il meno, e la differenza, se era a carico del contribuente, si reimponeva. Ora che cosa è avvenuto praticamente, in tanti anni dacchè il catasto napoletano è in vigore? È avvenuto che i proprietari, che erano aggravati per una estensione superiore a quella realmente posseduta, si sono fatti diligenti ed hanno ottenuto tutto lo scarico che giustamente loro competeva.

Non ha potuto seguire lo stesso per il caso inverso, per il caso di occultazione della estensione a favore del contribuente ed a danno dell'erario. L'amministrazione avrebbe potuto procedere ex ufficio anche in questi casi, ma siccome per la legge del 1864, qualunque accrescimento d'imposta sarebbe andato a scarico del contingente, vede l'onorevole Chimirri che mancava lo stimolo a procedere ad operazioni e verificazioni su larga scala, con grande spesa del bilancio.

Gli scarichi sono quasi tutti accordati. Ma il supplemento d'imposta che si dovrebbe pagare per estensioni non censite non è stato accertato. Ond'è che in via di fatto l'inconveniente che l'onorevole Chimirri lamenta e la sua antitesi non potranno giammai verificarsi. Potremo avere quindi innanzi estensioni imponibili a favore dell'erario, ma non avremo certamente il caso di importanti scarichi che si sarebbero dovuti concedere e che non si sono concessi. Spero che questo mio schiarimento dissiperà gli scrupoli dell'onorevole Chimirri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Io non ho detto già che secondo la legge napoletana non si avesse il diritto di procedere anche dopo i termini fissati dal decreto 1817 a rettificazioni catastali avvenute per errore di misura: non ho detto questo. Ho detto soltanto che sono in quella legge ben distinti due casi: il caso della proprietà omessa in catasto, ed il caso della proprietà che, sebbene riportata in catasto, pure è riportata per una misura minore. Ora io vi diceva: limitiamo la disposizione dell'articolo 50 al 1° caso preveduto dalla legge napoletana, ch'è il caso più grave, e non l'estendiamo al 2° caso. Ecco la risposta che dovevo dare alle osservazioni dell'egregio commissario regio, il quale forse non aveva ben compreso ciò che io aveva detto la prima volta.

E ritornando per ora un istante sul merito della quistione, debbo osservare che lo stesso ono-